

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Registrato 130870 al n° 4068/3
Collegamento F23/F24 di Euro allegato

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117¹⁰ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche¹¹, una associazione¹² di promozione sociale sportiva dilettantistica avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO SAN QUIRICO, in sigla "ASD TAV SAN QUIRICO APS " da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di CASTELNUOVO BORMIDA (AL) con durata illimitata¹³ e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell' assemblea straordinaria di cui all'art.12. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la propria attività.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile e si ispira ai principi della legge vigente che regola il Terzo Settore e precisamente il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e succ. mod. ed integrazioni.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà di redazione del rendiconto economico finanziario annuale nonché delle modalità di approvazione da parte degli organi sociali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;

L'Associazione è caratterizzata dall'obbligatorietà della tenuta e aggiornamento del libro dei soci.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione e/o ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

¹⁰ Vedi nota 1.

¹¹ Vedi nota 2.

¹² Vedi nota 3.

¹³ Vedi nota 3.

2.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed è caratterizzata dall'assenza di fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale¹⁴, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la propria attività:

a) il miglioramento fisico e l'elevazione morale della gioventù, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline del tiro a volo mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline;

b) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive del tiro a volo;

c) lo sviluppo e la diffusione delle attività connesse alle discipline del tiro a volo, costituite nell'ambito della "FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO", in sigla "F.I.T.A.V.", con sede in Roma. Tali attività sono intese come elemento essenziale di formazione psico-fisica e morale dell'individuo, parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale mediante la partecipazione alle manifestazioni ed alle gare, l'organizzazione delle stesse e la gestione di ogni forma di attività agonistica o motoria rivolta ai giovani ed agli adulti senza limiti di età, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tiro a volo.

d) lo sviluppo e la diffusione delle attività connesse a tutte le altre discipline del tiro, costituite nell'ambito delle rispettive Federazioni, riconosciute dal CONI. Tali attività sono intese come elemento essenziale di formazione psico-fisica e morale dell'individuo, parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale mediante la partecipazione alle manifestazioni ed alle gare, l'organizzazione delle stesse e la gestione di ogni forma di attività agonistica o motoria rivolta ai giovani ed agli adulti senza limiti di età, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse.

e) l'assunzione di iniziative utili e necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali e atte a garantire adeguati e proficui servizi ai soci propri e tesserati alle sopracitate Federazioni ed alle Associazioni venatorie riconosciute dalle stesse, di carattere sportivo, culturali e ricreative quali sagre, manifestazioni, tornei, giochi - da tavolo e/o carte, inclusa la somministrazione di alimenti e/o bevande, nel rispetto delle vigenti norme di legge, a vantaggio degli stessi soci e tesserati ed estesi anche ai loro parenti.

L'associazione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.1, si conforma ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del *Comitato internazionale olimpico (Cio)*, del *Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)*, e delle *Federazioni sportive Internazionali*.

¹⁴

Vedi nota 7.

Pertanto, si affilia alla F.I.T.A.V. e si impegna:

- a) ad applicare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanate dagli organi della federazione;
- b) ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività del *tiro a volo*;
- c) a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.

2.2 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

- a) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del tiro a volo, anche mediante l'utilizzo di impianti di terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- b) procurare gli attrezzi ed il necessario materiale di consumo per i praticanti le varie discipline sportive;
- c) istituire altri rami dell'attività fisica/sportiva, oltre a quanto sopra previsto, con deliberazione dell'assemblea dei soci per proposta unanime del Consiglio direttivo.
- d) L'Associazione potrà:
 - a) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni;
 - b) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- e) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tale caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale¹⁵. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,¹⁶ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al

¹⁵ Vedi nota 7.

¹⁶ Vedi nota 8.

fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.¹⁷
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro¹⁸ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Ogni cittadino maggiorenne, italiano e straniero, ha facoltà di essere socio dell'associazione.
4. La categoria del socio è suddivisa in:
 - Fondatore
 - Sostenitore
 - Onorario
 - Ordinario

Il socio Fondatore è colui che ha fondato l'associazione.

Il socio Sostenitore è colui che condivide la finalità dell'Associazione anche senza svolgere attività sportiva e partecipa alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegni economici.

Il socio onorario è colui che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'associazione ha dato ad essa un notevole contributo e l'atleta che ha acquisito speciali benemeritenze nell'ambito agonistico.

Il socio onorario viene nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I membri onorari, non pagando la quota sociale, non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto e non hanno gli stessi obblighi dei soci.

Il socio Ordinario è colui che partecipa alla vita associativa e svolge attività sportiva munito regolare porto d'armi e assicurazione, in diretta attuazione delle finalità istituzionali e che versa le quote relative:

- all'adesione, al momento della presentazione della domanda di ammissione;
- al rinnovo dell'iscrizione annua;
- ai corrispettivi specifici.

La domanda, redatta sull'apposito modulo, deve contenere:

- le complete generalità: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la condivisione delle finalità che l'associazione si propone;

¹⁷ Il *numero* non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1, art. 35 Cts**). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene *inferiore* a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere *integrato* entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (**co. 1-bis, art. 35 Cts**).

¹⁸ La previsione statutaria di questi enti è facoltativa se non prevista nello statuto vigente oppure obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla Legge, ad esempio, introducendo il limite del 50% previsto dal **co. 2, art. 32 Cts**.

- la dichiarazione di conoscere, accettare integralmente ed osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti sociali e federali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'uso del trattamento dei dati personali di cui al . GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e succ mod. e int.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo o da preposto delegato dallo stesso, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. L'accoglimento sarà comunicato in maniera esplicita tramite comunicazione verbale, telefonica, whatsapp, sms, email oppure in maniera implicita su Facebook tramite l'approvazione della domanda di ingresso al gruppo dei Soci San Quirico e sarà annotata nel libro dei Soci. Il rigetto della domanda sarà comunicato in maniera esplicita mediante comunicazione scritta.

5. La domanda di ammissione a socio Ordinario di un minorenne, deve essere presentata dall'esercente la potestà parentale. Il firmatario della domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, acquisendo i diritti e i doveri previsti dallo statuto per tale categoria di soci.
6. Al socio Sostenitore e Ordinario è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
7. Ogni socio ha il diritto di godere delle agevolazioni e dei servizi che l'associazione stessa può offrire ed ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione, di contribuire operando all'interno della stessa, al suo pieno sviluppo.

ART. 4 (Quota Sociale - Versamenti)

1. Il socio Onorario è esentato dal versamento della quota annua d'iscrizione.
2. Il socio Sostenitore deve provvedere al versamento della quota annua di adesione d'iscrizione nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio Direttivo. Se, scaduto il termine, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio Direttivo intima al socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi sessanta giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò il Consiglio Direttivo mediante deliberazione a norma dell'art. 6 lettera b.
3. Il socio Ordinario, deve provvedere al versamento della quota annua d'iscrizione nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio direttivo. Se, scaduto il termine , non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, cessa di appartenere all'associazione a norma dell'art. 6. Il Consiglio direttivo può, oltre a quanto sopra previsto, intimare al socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi sessanta giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò il Consiglio direttivo assume il provvedimento del caso.
4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e di quello relativo alla quota annua d'iscrizione. E'

comunque facoltà del socio di effettuare elargizioni volontarie, fermo restando il rispetto dei versamenti previsti dallo statuto.

5. Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.
6. Altri versamenti, che possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, sono comunque a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'associazione a titolo di libero versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

ART. 5 **(Diritto di voto)**

1. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto mediante delega scritta. Nessun socio può disporre più di tre voti, compreso il suo.¹⁹
2. Il socio Fondatore prende parte alle Assemblee, ordinaria e straordinaria con diritto di parola e voto.
3. Il socio Sostenitore prende parte alle Assemblee, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e voto se all'atto di svolgimento dell'adunanza risulta in regola con il versamento della quota annua d'iscrizione.
4. Il socio Onorario prende parte alle Assemblee, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
5. Il socio Ordinario prende parte all'assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo se all'atto di svolgimento dell'adunanza:
 - risulta in regola con il versamento della quota annua d'iscrizione;
 - ha maturato un'anzianità d'iscrizione di almeno dodici mesi.Per il diritto di voto passivo deve aver maturato l'anzianità d'iscrizione di almeno ventiquattro mesi.

ART. 6 **(Decadenza del socio)**

1. Il Socio cessa di appartenere all'associazione per:
 - a) dimissione volontaria esplicitata nel mancato rinnovo della tessera sociale annuale;
 - b) morosità, causa d'inadempienza agli obblighi statutari. Il provvedimento, attestante la recidiva morosità, è adottato dal Consiglio direttivo;
 - c) radiazione, adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, la radiazione deve essere ratificato dai soci nel corso della prima Assemblea ordinaria utile e rimane sospeso fino alla data di svolgimento della stessa. Il socio radiato non può essere più ammesso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci;

¹⁹ nelle associazioni con un numero di associati < 500; invece ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

d) morte del socio.

ART. 7 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di²⁰:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di²¹:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
- Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8 **(Entrate - Rendiconto Economico/Finanziario – Anno Sociale)**

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di ammissione, da quella annua di iscrizione e da quella dei corrispettivi specifici incassati in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- b) dal contributo del socio, e dalle elargizioni ricevute a titolo di liberalità da terzi, da enti pubblici e da privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

2. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*²² annuale e con decorrenza²³ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo

²⁰ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

²¹ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

²² Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**).

²³ La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

settore²⁴. Tale rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione (entrate e uscite esposte con chiarezza ed in forma corretta) in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione stessa. Il rendiconto deve essere messo a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea annuale nella forma ritenuta più idonea ad accertarne la possibilità di visione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.²⁵

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

ART. 9 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.²⁶

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore²⁷.

Il patrimonio è costituito anche dal materiale, attrezzi ed indumenti sportivi;

da tutti gli altri beni, mobili e immobili, acquisiti dall'associazione o che ne venisse a qualsiasi titolo in possesso.

ART. 10 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 2, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, che devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali istituzionali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo²⁸ salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

²⁴ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività*, di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (**co. 6, art. 13 Cts**).

²⁵ La disposizione è obbligatoria se le attività diverse *sono previste* statutariamente.

²⁶ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "La *costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare*, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una facoltà riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".

²⁷ Le APS possono derogare a questa norma.

²⁸ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

legge. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

ART. 11 (Organi Sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere (facoltativo)
- il Revisore dei conti (organo facoltativo)

ART. 12 (Assemblea Generale : Ordinaria – Straordinaria)

§ ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

E' composta dai soci di cui all'art. 3.

2. La convocazione dell'Assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria, avviene su convocazione del Presidente o quando ne fa richiesta almeno 1/10 degli Associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "L'assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui obbligatorio".

La convocazione avviene mediante annuncio da affiggere all'albo murale societario almeno venti giorni precedenti la data di riunione stabilita dal Consiglio direttivo e mediante e-mail, o brevi manu, od altro mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della ricezione, o mediante pubblicazione dello stesso sul gruppo Facebook dei Soci S. Quirico. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è aperta dal Presidente ed è presieduta da un socio od anche da persona al di fuori dell'associazione, eletto dall'Assemblea stessa a tale scopo. Il segretario del sodalizio, o un socio, espleta le funzioni di segretario con l'incarico di redigere il verbale assembleare da firmarsi dal Presidente e dallo stesso segretario. In caso di votazioni, l'Assemblea nomina anche tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

§ ASSEMBLEA ORDINARIA

4. L'Assemblea generale in seduta ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno con il compito di: discutere e votare il bilancio d'esercizio²⁹;

delineare gli indirizzi generali ed i programmi da svolgere nel corso dell'anno sportivo;

approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

nominare i soci Onorari;

determinare, in occasione dell'Assemblea che precede quella elettiva, il numero dei componenti il Consiglio direttivo per il quadriennio olimpico successivo;

deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che interessi la vita dell'associazione;

ratificare le proposte di radiazione.

L'Assemblea generale, inoltre, nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, procede all'elezione dei componenti il Consiglio direttivo dell'associazione e del Revisore dei conti, se previsto, che non deve essere membro del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto a voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

6. Per l'Assemblea relativa all'elezione del Consiglio direttivo in seconda convocazione occorre raggiungere il quorum del trentacinque per cento dei voti come sopra determinati.

²⁹ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

7. Qualora l'Assemblea elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 5.

Se l'Assemblea, così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, i soci - a prescindere dal numero della loro presenza o rappresentanza - possono concedere al Consiglio direttivo la proroga di un anno con pieni poteri. La decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea.

Se tutto questo non dovesse verificarsi, l'Assemblea procede alla nomina di un Commissario straordinario che resta in carica fino al ripristino della normalità e comunque per un tempo massimo di sei mesi.

8. Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova, per appello nominale od a scrutinio segreto se richiesto da almeno il venti per cento dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea.

§ ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9. L'Assemblea generale in seduta straordinaria, ha il compito di:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c) procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
- d) disporre lo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare la trasformazione, fusione e scissione dell'associazione;
- f) nominare i liquidatori e fissarne i poteri.

10. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente - motu proprio - e dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta del quaranta per cento dei soci con diritto di voto, presentando domanda al Presidente con la relativa proposta da inserire all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea stessa deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.

11. Per l'Assemblea di cui al comma 9, per le lettere a) , b) e c), le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti o rappresentati il trentacinque per cento dei voti. Per quanto riguarda l'Assemblea di cui al comma 9, lettera d) le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Per l'Assemblea di cui al comma 9, per le lettere e) e f), le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13 (Consiglio Direttivo³⁰)

³⁰

Vedi nota 10

§ COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è costituito per espressa volontà dell'Assemblea, ed è formato da 305³¹ consiglieri eletti dai soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano d'iscrizione all'associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.
2. Il socio che intende concorrere all'elezione di componente il Consiglio direttivo deve:
 - possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 16 comma 1, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie d'ineleggibilità di cui all'art. 16;
 - presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

Le candidature, in ordine di ricezione, sono da esporre all'albo murale societario almeno sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, e trascritte nell'apposita scheda di votazione.

L'avente diritto può, comunque, presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea. In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.

L'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e si basa su criteri di massima libertà di partecipazione.

3. Il socio eletto componente il Consiglio direttivo:
 - dura in carica quattro anni, in conformità al ciclo olimpico, ed è rieleggibile;
 - espleta ed accetta il mandato con carattere onorifico ed a titolo gratuito, fatto salvo il diritto del rimborso delle spese sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'associazione;
 - è assoggettato al divieto di ricoprire la medesima carica in altre associazioni/società sportive nell'ambito della F.I.T.A.V., non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la propria responsabilità;
 - è considerato dimissionario qualora risulti assente a tre riunioni consecutive senza valida giustificazione.

§ CONVOCAZIONE

4. Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta e di effettuarlo entro i successivi cinque giorni.
5. Il Consiglio direttivo decide a semplice maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno due dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal

³¹ La nomina assembleare ha carattere inderogabile, salvo la deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500

Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal segretario verbalizzante. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee da parte del Consiglio direttivo.

6. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio direttivo il socio, il tecnico, l'atleta od altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile, con la possibilità d'intervento.

§ ELEZIONE CARICHE SOCIALI

7. Il Consiglio direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa, elegge nel suo seno:

- il Presidente, che è anche il Presidente dell'associazione;
- il vicepresidente, che è anche il vicepresidente dell'associazione;
- il segretario.

Il Consiglio può assegnare altri incarichi di carattere amministrativo, tecnico e organizzativo determinandone funzioni, competenze e responsabilità.

Il Consiglio direttivo provvede al funzionamento gestionale, amministrativo, organizzativo e tecnico dell'associazione. Amministra il patrimonio sociale e cura, con i più ampi poteri, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione esclusi quelli che la Legge ed il presente statuto attribuiscono all'Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione della volontà degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo ha inoltre il compito di:

- a) deliberare sulla domanda di ammissione a socio;
- b) proporre all'Assemblea la nomina del socio Onorario;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) deliberare, entro il mese di dicembre di ogni anno, le previsioni di spesa riguardanti l'anno successivo;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- g) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) determinare annualmente l'importo della quota di adesione, quella d'iscrizione e quella relativa ai corrispettivi specifici;
 - i) fissare la data per lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
 - l) predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
 - m) attuare le finalità previste dallo statuto;

- n) proporre all'Assemblea l'eventuale adesione ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
- o) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- p) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³².

ART. 14 **(Presidente - Vicepresidente – Segretario)**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo ed a norma di statuto, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, se l'Assemblea non disponga diversamente.

In circostanze di necessità e urgenza, può deliberare su materie di competenza dello stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nella sua prima riunione utile da tenersi, comunque, entro cinquanta giorni.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni³³. L'intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente, ed ha inoltre il compito di:
 - redigere i verbali delle riunioni;
 - attendere alla corrispondenza e curare la tenuta del libro dei soci, dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo.

³² La norma è obbligatoria e prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori. "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter C.C.(art. 27 Cts)

³³ Carica associativa facoltativa.

Può assumere il compito di tesoriere curando la gestione amministrativa e la tenuta dei libri contabili.

ART. 15 **(Surrogazione - Dimissioni - Decadenza)**

1. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio direttivo in numero tale da non dar luogo alla decadenza dello stesso, si procede all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti.

Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio direttivo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Consiglio direttivo, dovrà essere convocata, nel termine di trenta giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, un'Assemblea straordinaria da svolgersi nei successivi trenta giorni.

2. Il Consiglio direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti. In tal caso il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento della Assemblea generale straordinaria da svolgersi nei termini di cui al comma 1.

3. Le dimissioni del Presidente comportano anche la sua decadenza da componente il Consiglio direttivo.

La sostituzione del Presidente dimissionario avviene secondo quanto previsto al comma 1. Il vicepresidente dell'associazione assume l'incarico dell'ordinaria Amministrazione e convoca, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, il Consiglio direttivo per eleggere il nuovo Presidente.

ART. 16 **(Eleggibilità-Ineleggibilità)**

1. Il socio Ordinario, per essere eletto componente il Consiglio direttivo deve essere in regola con il in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 5 ed essere maggiorenne.

2. Inoltre non deve aver riportato:

- condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, nell'ultimo decennio, da parte delle Federazioni sportive nazionali, del Coni o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti, salvo riabilitazione;

3. Il socio Ordinario, inoltre, non può essere eletto componente il Consiglio direttivo qualora:

- riceva compensi od onorari per l'attività svolta all'interno dell'associazione;
- abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività affine agli scopi sociali istituzionali;
- abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

- siano presenti, nel Consiglio direttivo, due appartenenti allo stesso nucleo familiare.

4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³⁴

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico³⁵, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁶

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Revisione legale dei conti)**

³⁴ La norma è obbligatoria

³⁵ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

³⁶ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**).

La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** stabilisce che "le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelli obbligati alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un *momento futuro ed incerto*, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili ... rispetto alle quali l'ente pone in essere le misure organizzative necessarie per adempiere senza ritardo.

Un ulteriore caso è quello per cui un'associazione di minori dimensioni decida nella propria autonomia di *dotarsi comunque di un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2*. In tal caso, contrariamente all'ipotesi precedente, ci troviamo davanti ad una facoltà dell'ente.... Una terza ipotesi ugualmente facoltativa è quella contenuta nell'art. 30 comma 6, secondo il quale le associazioni e le fondazioni possono *incaricare l'organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti* nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 1. Tale previsione troverà collocazione, nello statuto, tra i compiti dell'organo di controllo. Ha invece carattere obbligatorio la revisione legale negli enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10. In questo caso ci si trova tuttavia al di fuori della previsione dell'art. 30 comma 6, pertanto gli enti in questione sono tenuti a mantenere distinto l'organo di controllo dal soggetto che esercita la revisione".

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge³⁷, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il compito può essere assolto con incarico esterno a uno studio professionale (commercialisti).

ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo³⁸;
- I libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono³⁹.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità⁴⁰:

accesso mediante richiesta scritta da esercitare concordando con l'organo amministrativo la data e l'ora.

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

³⁷ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** chiarisce che "In ordine alla *revisione legale*, la necessità della previsione statutaria in adeguamento al Codice si pone in particolare con riferimento alle modalità di nomina del revisore. Per le associazioni l'articolo 25 comma 1 lett. b) pone in capo all'assemblea il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fatte salve le deroghe stabilite ai sensi del comma 2... Anche per quanto riguarda l'istituto della revisione legale, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente e volontariamente la propria organizzazione attraverso le necessarie disposizioni, in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo".

³⁸ se previsto l'Organo di controllo.

³⁹ se previsti altri organi associativi.

⁴⁰ Lo statuto deve, in quanto clausola obbligatoria, conformarsi al dettato del co. 3, art. 15 Cts, in tema di *diritto degli associati di esaminare i libri sociali*, prevedendo in concreto *le modalità* con cui tale diritto possa essere esercitato.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁴¹.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{42 43}

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati⁴⁴ non può superare il 10% del numero degli associati.

Art. 22 (Clausola compromissoria - Giurì d'onore)

1. Tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi – con esclusione di quelle relative all'attività della F.I.T.A.V. - sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'onore composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Alessandria.
2. La parte che vuole sottoporre la questione al Giurì d'onore deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. Al Giurì d'onore, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

⁴¹ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (**co. 4, art. 17 Cts**).

⁴² Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

⁴³ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁴⁴ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

4. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal competente regolamento di disciplina della F.I.T.A.V..

ART. 23 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro/quinti dei soci aventi diritto di voto che, in tale ipotesi, disporranno del solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i quattro/quinti dei soci, con la disposizione del solo voto personale.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione che sarà devoluto ad altra associazione od Ente avente scopi analoghi affiliata alla relativa Federazione Sportiva, ovvero a soli fini sportivi o devoluto, previo parere positivo⁴⁵ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁴⁶, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Eventuali beni in uso e non di proprietà saranno restituiti ai legittimi proprietari.

4. Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione, e la situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, devono essere inviati, per conoscenza, alla F.I.T.A.V..

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 **(Leggi applicabili)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, dalle leggi speciali in materia e, in subordine, delle prescrizioni dello statuto e regolamenti della F.I.T.A.V. e delle Federazioni Sportive delle discipline di tiro.

Art. 25 **(Norma Integrativa)**

⁴⁵ Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

⁴⁶ la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

1. Il presente statuto della **TIRO VOLO SAN QUIRICO Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica** è parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione;

è conforme alle clausole di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, ed alle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 17,18 e 18-bis, della legge 289/2002 s.m.i e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.